



Statuto

Modifiche del 24 aprile 2021

Art. 1 Nome e sede

È costituita un'unione sindacale ai sensi dell'art. 60 ss. CC (Codice civile svizzero) denominata Syna, con sede a Olten (denominata di seguito «Sindacato»). Tale Sindacato deriva dalla fusione del Sindacato cristiano degli operai del legno ed edili della Svizzera (FCOLE), del Sindacato cristiano per l'industria, commercio e artigianato (FCOM), dell'Unione svizzera dei sindacati liberi (USSL) e del Sindacato cristiano delle arti grafiche (SAG).

Art. 2 Principi del Sindacato

Il Sindacato basa la sua azione sull'etica sociale cristiana, sulla politica di concertazione sociale e sull'ordine fondato sulla democrazia. Il Sindacato è indipendente dalla politica di partito e dalle confessioni religiose.

Art.3 Scopo

Il Sindacato rappresenta gli interessi dei suoi iscritti in ambito economico, nel mondo del lavoro così come nella società e verso lo Stato. Esso promuove la formazione dei suoi iscritti ed offre loro consulenza in ambito professionale e sociale.

Art. 4 Risorse

Gli organi del Sindacato hanno il compito di stabilire e destinare le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi elencati all'art. 3, nei limiti delle competenze ad essi attribuite. A tal fine essi si attengono ai principi del Sindacato e ai criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Art. 5 Qualità di socio

- 5.1 L'adesione al Sindacato è aperta a tutte le persone che ne riconoscono i principi.
- 5.2 L'acquisizione della qualità di socio è subordinata a una dichiarazione d'adesione firmata o digitale.
L'iscrizione è valida qualora il Sindacato non rifiuti l'adesione entro un periodo di tempo ragionevole dall'avvenuta ricezione.
- 5.3 I soci di altre organizzazioni, qualora esistano accordi in tal senso, possono essere accettati come soci collettivi. I soci collettivi hanno la stessa posizione giuridica dei singoli iscritti, salvo diversa disposizione contenuta nell'accordo o nel presente Statuto.

- 5.4 Mediante delibera del Comitato direttivo, possono essere iscritte al Sindacato persone giuridiche (soci corporativi). Diritti e doveri dei soci corporativi devono essere regolamentati in un accordo.
- 5.5 La configurazione dei singoli diritti degli iscritti è formalizzata nei relativi regolamenti.

Art. 6 Perdita dello status di socio

- 6.1 Lo status di socio delle persone fisiche termina con le dimissioni, l'esclusione o il decesso dell'iscritto.
La fine dell'adesione dei soci corporativi è determinata anzitutto dagli accordi sottoscritti. Inoltre, l'adesione al Sindacato si esaurisce con la liquidazione del socio corporativo.
- 6.2 Le dimissioni sono date mediante dichiarazione scritta inoltrata per lettera raccomandata al competente segretariato regionale o centrale, rispettando un termine di preavviso di sei mesi, per la fine dell'anno.
- 6.3 I soci che violano gravemente o ripetutamente gli obblighi statuari, o la cui condotta o le cui dichiarazioni pubbliche siano inconciliabili con i principi del Sindacato, possono essere esclusi.
L'esclusione va notificata per iscritto previa audizione del socio in questione. Al socio è data facoltà di ricorso contro l'esclusione entro 30 giorni presso il Comitato direttivo. Il socio ha facoltà di ricorrere anche contro la decisione del Comitato direttivo, entro lo stesso termine, presso l'Assemblea dei delegati, che decide in via definitiva.
- 6.4 I soci esclusi non hanno alcun diritto ad una quota del patrimonio del Sindacato.

Art. 7 Prestazioni del Sindacato e quote di adesione

- 7.1 Il Sindacato fornisce le seguenti prestazioni a favore dei propri iscritti, confacentemente con la categoria di appartenenza:
- consulenza individuale (informazioni giuridiche, protezione giuridica ecc.),
 - rappresentanza nei confronti di aziende e rami professionali,
 - elaborazione e negoziazione di contratti collettivi di lavoro,
 - offerta di formazione,
 - supporto finanziario.
- La configurazione delle summenzionate prestazioni e di altri eventuali servizi è riportata nei corrispondenti regolamenti.
- 7.2 Ogni iscritto versa una quota di adesione al Sindacato in base alla classe di appartenenza. I principi secondo cui è determinata la quota sono la capacità

contributiva economica del socio, le particolarità del ramo d'attività, la situazione di concorrenza così come le prestazioni offerte.

L'Assemblea dei delegati emana un regolamento per le quote di adesione sindacale. Esso indica i presupposti per la creazione di nuove categorie contributive nel rispetto dei principi di compatibilità, regola l'importo delle quote sindacali e le modalità di riscossione, indica i presupposti per l'esenzione totale o parziale dal versamento delle quote nei singoli casi e stabilisce l'assegnazione e l'entità delle frazioni di quote a destinazione vincolata.

- 7.2 bis Se l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 2% o più dall'ultimo adeguamento, le quote sindacali sono automaticamente adattate al rincaro, sempreché la situazione finanziaria del Sindacato lo esiga. Il supplemento è arrotondato per eccesso ai 50 centesimi. Il supplemento viene determinato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di ottobre. Il Comitato direttivo decide se la situazione finanziaria del Sindacato esige tale adeguamento.
- 7.3 L'obbligo di contribuzione degli iscritti decorre dalla loro ammissione e termina con l'uscita dal Sindacato. Eventuali quote sindacali arretrate sono in ogni caso dovute.
- 7.4 Si esclude qualsiasi responsabilità dei soci per impegni assunti dal Sindacato superiori all'importo delle quote sindacali dovute.

Art. 8 Organi del Sindacato

8.1 *Gli organi del Sindacato sono:*

- il Congresso
- l'Assemblea dei delegati
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

8.2 *Il Congresso*

- 8.2.1 Il Congresso è costituito dai membri dell'Assemblea dei delegati, dai/dalle segretari/e centrali e regionali, dai/dalle delegati/e regionali al Congresso e dai/dalle delegati/e al Congresso inviati da altre organizzazioni, a condizione che il diritto per tali organizzazioni sia contemplato negli accordi stipulati. Le regioni inviano al Congresso un/a delegato/a ogni 200 soci, in ogni caso almeno tre delegati/e. Per garantire al Congresso un'adeguata rappresentanza proporzionale di entrambi i generi, dei cittadini stranieri, dei diversi gruppi d'età e dei rami professionali, le regioni terranno conto di tali criteri nell'elezione dei loro delegati.
- 8.2.2 Il Congresso stabilisce la linea politica generale del Sindacato. Esso emette dichiarazioni di principio e programmi d'azione e rende pubblica la posizione

generale del Sindacato. Esso elegge il/la presidente rispettivamente i/le copresidenti del Sindacato, che devono far parte del Comitato esecutivo. Il Congresso decide lo scioglimento del Sindacato.

- 8.2.3 Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. La data viene fissata dal Comitato direttivo e pubblicata con almeno quattro mesi di anticipo nei giornali del Sindacato.
Il Congresso straordinario viene convocato su richiesta dell'Assemblea dei delegati o su richiesta del Comitato direttivo.
- 8.2.4 Le mozioni relative ai poteri attribuiti al Congresso e le proposte di candidatura alla presidenza devono pervenire al Comitato direttivo due mesi prima della data del Congresso. Hanno diritto a presentare mozioni le regioni, i rami professionali, le commissioni del Sindacato, il Comitato direttivo e la Conferenza dei segretari.
Il Comitato direttivo può collocare sulla lista elettorale una proposta di candidatura alla presidenza fino a due settimane prima del Congresso. La lista elettorale sarà definitivamente chiusa allo scadere di suddetto termine.
- 8.2.5 Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Hanno diritto di voto tutti i/le delegati/e al Congresso. Per quanto non espressamente convenuto, si applica il regolamento congressuale.

8.3 *Assemblea dei delegati*

- 8.3.1 L'Assemblea dei delegati è costituita dai membri del Comitato direttivo, dai membri del Comitato esecutivo, dai/dalle segretari/e centrali, da un/a segretario/a per ogni regione, dai/dalle delegati/e delle regioni e dai/dalle delegati/e inviati da altre organizzazioni, a condizione che tale diritto sia contemplato negli accordi stipulati.
Le regioni inviano un/a delegato/a ogni 500 soci, in ogni caso almeno un/a delegato/a. Per garantire all'Assemblea dei delegati un'adeguata rappresentanza proporzionale di entrambi i generi, dei cittadini stranieri, dei diversi gruppi d'età e dei rami professionali, le regioni terranno conto di tali criteri nell'elezione dei loro delegati.
- 8.3.2 L'Assemblea dei delegati ha le seguenti mansioni e competenze:
- deliberare in merito alle modifiche statutarie,
 - elezione del Comitato direttivo, ad eccezione dei membri del Comitato esecutivo nominati nel Comitato direttivo dal Comitato direttivo stesso,
 - elezione del/della presidente o dei/delle copresidenti del Sindacato, che devono far parte del Comitato esecutivo, a condizione che tale elezione si renda necessaria negli anni in cui non si celebra il Congresso,
 - su richiesta del Comitato esecutivo, elezione dei/delle vicepresidenti del Sindacato, che devono far parte del Comitato esecutivo,
 - nomina dell'Ufficio di revisione,
 - discarico del rapporto d'attività e del bilancio del Sindacato,
 - emanazione del regolamento sulle quote di adesione e dei regolamenti relativi alle prestazioni a favore dei soci,

- deliberare in merito ai ricorsi contro le esclusioni decretate dal Comitato direttivo.

8.3.3 L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno una volta all'anno. La data dell'assemblea viene fissata dal Comitato direttivo e pubblicata con almeno tre mesi di anticipo nei giornali del Sindacato.

Le Assemblee straordinarie dei delegati vengono convocate su richiesta del Comitato direttivo, su richiesta di una maggioranza delle regioni o dei rami professionali o qualora lo richieda almeno il 10% degli iscritti.

8.3.4 Le mozioni relative alle competenze attribuite all'Assemblea dei delegati devono pervenire al Comitato direttivo con due mesi di preavviso. Hanno diritto di presentare mozioni le regioni, i rami professionali, la Conferenza dei segretari, le commissioni del Sindacato e il Comitato direttivo.

8.3.5 L'Assemblea dei delegati delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di elezioni, risulta eletto il/la candidato/a che ottiene il maggior numero di voti espressi.

Hanno diritto di voto tutti/e i/le delegati/e. Per quanto non previsto vige il regolamento interno.

8.4 *Il Comitato direttivo*

8.4.1 Il Comitato direttivo è costituito da 24 membri. Essi sono eletti dall'Assemblea dei delegati e restano in carica per quattro anni. I membri del Comitato esecutivo appartenenti nel contempo al Comitato direttivo sono nominati da quest'ultimo per un mandato della durata di quattro anni.

Il Comitato direttivo è composto da cinque membri del Comitato esecutivo, da un/a segretario/a regionale proveniente dalla Svizzera francese, da un/a segretario/a regionale proveniente dalla Svizzera tedesca, da un collaboratore o una collaboratrice per il sostegno degli stranieri (la cui madrelingua non è una lingua nazionale svizzera), da un coordinatore o una coordinatrice degli stranieri e da 15 rappresentanti della base delle regioni, di cui almeno cinque provenienti dalle regioni del Paese latine. Le regioni si adoperano affinché entrambi i generi e le commissioni attive giusta l'art. 9.5 che rappresentano soci in età lavorativa siano adeguatamente rappresentati.

8.4.2 Il Comitato direttivo rappresenta il Sindacato nei confronti di terzi. Al Comitato direttivo spettano tutte le mansioni e le competenze che il presente Statuto non attribuisce a un altro organo del Sindacato. In particolare, il Comitato direttivo ha le seguenti mansioni e competenze:

- ambito politico-sindacale: il Comitato direttivo coordina la politica del Sindacato e controlla che vengano rispettate le direttive del Congresso e dell'Assemblea dei delegati. Nei casi in cui questioni sindacali di interesse nazionale richiedano una presa di posizione del Comitato direttivo, esso dovrà procedere alla consultazione possibilmente preventiva delle regioni e/o del collegio dei segretari centrali, affinché nel processo decisionale possa

tenere conto di tutti i pareri. Il Comitato direttivo si occupa dei rapporti intercorrenti tra il Sindacato e le altre organizzazioni e istituzioni.

- ambito del personale: il Comitato direttivo assume i membri del Comitato esecutivo e i/le segretari/e centrali (responsabili di settore) come pure il/la responsabile amministrativo/a del Sindacato. I membri del Comitato esecutivo sono eletti dai/dalle rappresentanti della base e dalla presidenza. Il Comitato direttivo ratifica le assunzioni dei/delle segretari/e regionali effettuate dal Comitato esecutivo. Insieme alla rappresentanza del personale stabilisce le condizioni generali d'impiego e determina l'importo dell'adeguamento generale annuo dei salari.
- ambito amministrativo e organizzativo: il Comitato direttivo convoca l'Assemblea dei delegati e il Congresso e ne predispone i lavori. Esso delibera sull'organizzazione delle regioni, dopo aver acquisito il loro parere. Nomina le persone autorizzate a firmare per conto del Sindacato. Delibera in ordine al budget e propone all'Assemblea dei delegati eventuali adeguamenti delle quote d'adesione. Esso sorveglia l'attività del Comitato esecutivo e delle altre unità organizzative interne alle quali sono delegate competenze del Sindacato.

Il Comitato direttivo può delegare mansioni gestionali al Comitato esecutivo, alle regioni, alle sezioni e ad altre unità organizzative interne del Sindacato.

8.4.3 Convocazione, diritto di presentare mozioni, numero legale e risoluzioni sono stabiliti nel regolamento interno.

8.5 Ufficio di revisione

L'Assemblea dei delegati nomina come Ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta come tale. Essa deve essere indipendente dagli organi direttivi e non possono esserle attribuite mansioni che potrebbero compromettere la sua indipendenza.

L'Ufficio di revisione resta in carica per due anni.

L'Ufficio di revisione controlla che la tenuta contabile e il bilancio annuale siano conformi alla legge e allo Statuto.

Il Comitato direttivo fornisce all'Ufficio di revisione tutti i documenti e le informazioni necessari.

L'Ufficio di revisione presenta all'Assemblea dei delegati una relazione scritta sul risultato della sua verifica. Esso consiglia di approvare o respingere il bilancio annuale.

L'Assemblea dei delegati può approvare il bilancio annuale solo in presenza di un rapporto del revisore.

Art. 9 Organizzazione del Sindacato (livelli organizzativi)

9.1 Organizzazione verticale

Il Sindacato si articola in verticale nei seguenti livelli:

1. Sindacato
2. regioni
3. sezioni

9.2 Il Sindacato

9.2.1 A livello di Sindacato esistono i rami professionali. Il loro numero e le competenze sono stabiliti dal Comitato direttivo. Esso può regolare singoli aspetti in regolamenti e mansionari specifici.

9.2.2 Nel loro ambito e nel quadro dei principi del Sindacato e delle direttive del Congresso, i rami professionali hanno il compito di:

- elaborare e negoziare come pure concludere, applicare, sorvegliare e rescindere contratti collettivi di lavoro,
- curare la concertazione sociale,
- prendere posizione su questioni attuali di politica sindacale,
- curare la formazione e il perfezionamento professionale dei singoli rami.

I rami professionali sono responsabili di acquisire soci nel loro settore.

9.2.3 I rami professionali possono costituire commissioni che:

- promuovono e guidano le attività dei gruppi aziendali e dei gruppi professionali regionali,
- preparano le riunioni dei rami professionali,
- sono responsabili dell'informazione e della formazione di opinioni nei rispettivi settori,
- svolgono le attività loro attribuite dai rami professionali.

9.2.4 I rami professionali si organizzano autonomamente. Essi sono affidati alla direzione del/della responsabile del ramo. Deve essere garantito il diritto di codecisione dei soci.

9.2.5 I rami professionali possono essere raggruppati nei settori Industria, Artigianato e Servizi. I settori hanno il diritto di proporre al Comitato direttivo candidature per la nomina dei responsabili dei rami professionali nel Comitato esecutivo.

9.2.6 È possibile organizzare gruppi o sezioni a livello di rami professionali o di imprese.

9.3 Le regioni

9.3.1 Più sezioni sono riunite in regioni. Una sezione non può appartenere a più regioni. Nello stesso territorio geografico può essere presente una sola regione. Il Comitato direttivo, in concertazione con i diretti interessati, stabilisce i confini

geografici delle regioni e li modifica qualora necessario. In mancanza di accordo, la regione può appellarsi all'Assemblea dei delegati, che decide in via definitiva.

- 9.3.2 Alle regioni sono affidate le seguenti mansioni:
- coordinare l'attività del Sindacato all'interno del territorio della regione,
 - sostenere il segretariato regionale nello svolgimento del suo lavoro,
 - promuovere le attività di formazione regionali e l'attività di consulenza,
 - organizzare attività regionali e manifestazioni congiunte per le sezioni,
 - reclutare soci a livello della regione,
 - eleggere i/le rappresentanti al Congresso e all'Assemblea dei delegati.
- 9.3.3 Gli organi della regione sono l'Assemblea dei delegati regionale e il Comitato direttivo regionale. L'Assemblea dei delegati regionale è composta dai/delle delegati/e delle sezioni.
- Le regioni regolamentano i particolari relativi alla composizione, all'elezione e alle competenze degli organi regionali in un regolamento che deve essere approvato dal Comitato direttivo. All'Assemblea dei delegati regionale deve essere concesso in particolare il potere di eleggere i/le delegati/e del Sindacato e i/le delegati/le al Congresso.
- 9.3.4 Ogni regione dispone di strutture di segreteria (segretariato regionale). Esse svolgono le proprie mansioni in base alle direttive e alle istruzioni degli organi del Sindacato. Le delibere e gli interessi degli organi regionali e sezionali, come pure le istanze dei soci, devono essere tenuti in debito conto.
- In casi particolari, ad un segretariato regionale può essere affidata la competenza per diverse regioni, oppure le mansioni del segretariato regionale possono essere affidate ad esterni mediante regolamentazioni contrattuali (segretariati contrattuali).
- Prima di assumere o licenziare un/a segretario/a regionale o un/a coordinatore/coordinatrice, al più tardi durante il periodo di prova o il termine di disdetta un/a rappresentante del Comitato esecutivo deve ascoltare il Comitato direttivo regionale. Quest'ultimo può respingere i candidati alla carica di segretario/a regionale e alla carica di coordinatore/coordinatrice.
- 9.3.5 Per finanziare le attività regionali e delle sezioni, l'Assemblea dei delegati regionale fissa un contributo dei soci uniforme per tutte le classi di contribuzione. Una parte di questo contributo è destinata alla regione, l'altra parte alle sezioni.
- 9.3.6 Il Comitato direttivo regionale amministra le risorse finanziarie della regione e dà regolarmente conto della loro gestione.

9.4 *Le sezioni*

- 9.4.1 Le sezioni sono autonome nei limiti delle seguenti disposizioni. Qualora esse svolgano mansioni su incarico del Sindacato, sono tenute a rispettare le relative istruzioni.

9.4.2 Ogni socio è contemporaneamente iscritto a una sezione. Un socio non può appartenere a più sezioni.

Di regola nello stesso territorio geografico può essere presente una sola sezione. Sono possibili eccezioni ove più opportuno.

9.4.3 Le sezioni hanno le seguenti mansioni:

- coordinare l'attività del Sindacato all'interno del territorio della sezione,
- informare e creare opinioni sulle questioni afferenti al Sindacato e le questioni professionali, sociali ed economiche,
- acquisire nuovi membri a livello di sezione.

Le sezioni possono assumere altri compiti e perseguire altri scopi, purché non siano in contrasto con i principi e lo scopo del Sindacato.

9.4.4 Le sezioni devono organizzarsi adeguatamente e assicurare la cogestione dei soci nelle questioni relative alla sezione. Delle risorse da esse amministrare deve essere dato regolarmente conto.

Le sezioni che non hanno una regolare organizzazione, che non amministrano regolarmente le loro risorse, che non osservano il potere direttivo del Sindacato o che contravvengono ai principi del Sindacato possono essere revocate dal Sindacato e i loro soci assegnati ad altre sezioni. Di regola la revoca, il raggruppamento o la divisione di sezioni avvengono dopo che il Comitato direttivo ha sentito le parti interessate.

9.4.5 Le sezioni finanziano le proprie attività tramite la quota del contributo regionale di loro spettanza. Le regioni possono assegnare una quota superiore del contributo regionale alle sezioni in grado di dimostrare che offrono ai soci più attività o più prestazioni del Sindacato. Il patrimonio delle sezioni sciolte confluisce nella regione. In caso di fusione di due o più sezioni, i singoli patrimoni vengono accorpati nella nuova sezione.

9.4.6 Spetta al Comitato direttivo dirimere qualsiasi controversia tra sezioni.

9.5 *Le commissioni del Sindacato*

9.5.1 A livello di Sindacato possono essere istituite commissioni che rappresentano le istanze dei loro soci nella formazione di opinioni all'interno del Sindacato e che promuovano gli scopi del Sindacato nel loro ambito.

9.5.2 Esistono commissioni del Sindacato per i seguenti gruppi e ambiti tematici:

- lavoratrici e lavoratori stranieri e migrazione
- donne e parità
- apprendisti e giovani lavoratrici e lavoratori
- lavoratrici e lavoratori maturi e pensionate/i

Il Comitato direttivo può predisporre l'istituzione di commissioni del Sindacato per altri ambiti e sciogliere le commissioni esistenti dopo aver sentito le parti in causa. Le commissioni del Sindacato si autocostruiscono.

9.5.3 Il Comitato direttivo coordina e controlla l'attività delle commissioni del Sindacato. Esso può regolamentare singoli aspetti nei relativi regolamenti.

- 9.5.4 È possibile formare raggruppamenti simili a livello di regione e di sezione qualora i relativi interessi non possano essere salvaguardati altrimenti.

Art. 10 Istituzioni (fondi)

- 10.1 Al fine di realizzare gli scopi del Sindacato, il Comitato direttivo può creare istituzioni e mantenere istituzioni esistenti attribuendo loro compiti specifici. Tali istituzioni possono esistere all'interno del Sindacato senza una propria personalità giuridica o all'esterno del Sindacato con una propria personalità giuridica.
- 10.2 Nell'ambito delle proprie competenze di budget, il Comitato direttivo può dotare tali istituzioni di risorse adeguate. Attraverso il regolamento delle quote sindacali, una determinata parte delle quote di adesione dei soci può essere attribuita alle istituzioni.
I consuntivi delle istituzioni interne al Sindacato possono essere scorporati dal bilancio del Sindacato; essi, tuttavia, devono essere verificati dall'Ufficio di revisione, con le stesse modalità della contabilità del Sindacato. La destinazione di risorse finanziarie del Sindacato ad istituzioni esterne al Sindacato o l'attribuzione ad esse di parte delle quote di adesione dei soci presuppone la garanzia di una contabilità e di una revisione regolari.

Art. 11 Segretari

11.1 Conferenza dei segretari

- 11.1.1 La Conferenza dei segretari comprende tutti i segretari e le segretarie centrali e regionali come pure i/le rappresentanti dei segretariati contrattuali.
- 11.1.2 La Conferenza dei segretari ha il compito di coordinare l'attività del Sindacato a livello dei segretariati e di fornire sostegno e orientamento al Comitato direttivo.
- 11.1.3 La Conferenza dei segretari si riunisce secondo necessità, ma comunque almeno una volta all'anno. Possono essere organizzate anche conferenze parziali limitate alle regioni.

11.2 Procedura di consultazione

- 11.2.1 Prima di assumere un/a segretario/a centrale, il Comitato direttivo consulta in forma adeguata la Conferenza dei segretari.
- 11.2.2 Nel caso di importanti decisioni di politica sindacale, il Comitato direttivo stabilisce la propria posizione dopo aver sentito il parere della Conferenza dei segretari.

Art. 12 Rappresentanza del personale

- 12.1 I/le segretari/e costituiscono congiuntamente al personale amministrativo una rappresentanza del personale.
- 12.2 La rappresentanza del personale è l'interlocutore diretto degli organi competenti in tutte le questioni inerenti alle condizioni d'impiego.
- 12.3 Diritti e doveri della rappresentanza del personale sono definiti nel regolamento della rappresentanza del personale emanato dal Comitato direttivo di concerto con la rappresentanza del personale.

Art. 13 Scioglimento del Sindacato

Il Congresso può deliberare lo scioglimento del Sindacato con il voto favorevole di almeno due terzi delle delegate e dei delegati presenti.

Art. 14 Disposizioni generali

- 14.1 Il presente Statuto è redatto e aggiornato in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e romancio. I testi nelle quattro lingue sono equivalenti. In caso di divergenze fa stato la versione in lingua tedesca.
- 14.2 Il Sindacato è iscritto nel registro di commercio della sua sede.

Art. 15 Norme transitorie

15.1 Soci

- 15.1.1 Gli attuali soci di FCOLE, FCOM, USSL e SAG diventano automaticamente soci del Sindacato, a meno che non dichiarino prima della ratifica di rinunciare all'adesione.
- 15.1.2 Gli accordi stipulati fra le parti contraenti la fusione e terzi che hanno per oggetto l'adesione di gruppi o di enti sono rilevati dal Sindacato e restano validi senza modifiche, sempre che le rispettive parti contraenti non rifiutino la loro ulteriore validità.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la costituzione del Sindacato mediante ratifica del contratto di fusione da parte di due o più parti contraenti la fusione. Questo Statuto è stato approvato a Bienne il 12 settembre 1998, dopo la ratifica del contratto di fusione da parte dei contraenti presenti all'Assemblea

costitutiva del sindacato Syna, e sono entrati in vigore il 1° ottobre 1998. Le modifiche statutarie del 24 aprile 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

Syna – il sindacato



Il Presidente
Arno Kerst



Il Vicepresidente
Mandy Zeckra

Modifiche del 24.11.2001:
articolo 5.5 abrogato, l'attuale articolo 5.6 (cpv. 1 e 2 stralciati) diviene articolo 5.5.
articolo 8.2.4 e articolo 8.4.2 perfezionati

Modifiche del 25.6.2005:
nuovo art. 7.2 bis

Modifiche del 30.6.2007:
articoli 8.3.2, 8.3.4, 8.4.1 e 9.3.4

Modifiche del 22.6.2013:
articoli 8.3.2 e 8.4.2

Modifiche del 27.6.2015:
articolo 8.4.1

Modifiche del 26.6.2016:
articolo 1
articoli 15.2 a 15.5 abrogati

Modifiche del 23.6.2018:
articoli 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2 e 9.3.4 cpv. 3

Modifiche del 22.6.2019:
articoli 5.2 e 9.5.2

Modifiche del 24.4.2021:
articoli 9.3.3, 9.3.5 e 9.4.5